

# Comune di Castel del Rio

---

## ◆ **REGOLAMENTO** ◆

*per l'applicazione dell'imposta  
comunale sulla pubblicità e  
dei diritti sulle pubbliche  
affissioni*

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 44 DEL 29.6.94

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 73 DEL 15.11.1994 C.C.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 64 DEL 30-12-2002 C.C.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO  
DAL 30/11/94 AL 15/12/94  
DATA 30/11/94  
UFFICIO COMUNALE

*Luigi V. P. 01/12/94*

## I N D I C E

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Ambito e scopo del Regolamento	pag. 2
ART. 2 - Classificazione del Comune e applicazione delle relative tariffe	pag. 2
ART. 3 - Gestione dell'imposta e del servizio affissioni	pag. 3
ART. 4 - Data di presentazione degli atti	pag. 3

### CAPO II - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni	pag. 4
ART. 6 - Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni	pag.g. 4
ART. 7 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni	pag. 5
ART. 8 - Piano generale degli impianti	pag. 5
ART. 9 - Impianti privati per affissioni dirette	pag. 5
ART. 10 - Autorizzazioni	pag. 6
ART. 11 - Anticipata rimozione	pag. 7
ART. 12 - Divieti e limitazioni	pag. 7
ART. 13 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti	pag. 8
ART. 14 - Materiale pubblicitario abusivo	pag. 8
ART. 15 - Pubblicità effettuata in spazi od aree comunali	pag. 9
ART. 16 - Spazi per le affissioni su beni privati	pag. 9

### CAPO III - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 17 - Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta	pag. 10
ART. 18 - Tariffe e determinazione dell'imposta	pag. 11
ART. 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	pag. 12
ART. 20 - Mezzi pubblicitari gonfiabili	pag. 12
ART. 21 - Pubblicità fonica	pag. 12

### CAPO IV - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 22 - Servizio delle pubbliche affissioni	pag. 13
ART. 23 - Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto	pag. 13
ART. 24 - Richiesta del servizio	pag. 14

ART. 25 - Modalità per le affissioni	pag. 14
ART. 26 - Rimborso dei diritti pagati	pag. 15

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 27 - Riduzioni	pag. 16
ART. 28 - Sanzioni	pag. 16
ART. 29 - Riscossione	pag. 17

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30 - Norme di rinvio	pag. 18
ART. 31 - Norma transitoria	pag. 18
ART. 32 - Entrata in vigore	pag. 18
ART. 33 - Abrogazione di precedenti disposizioni	pag. 19

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1

##### Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e, anche mediante invio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

#### ART. 2

##### Classificazione del Comune e applicazione delle relative tariffe

1. Nel territorio di questo Comune la cui popolazione residente al 31.12.1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, è di n. 1094 unità, si applicano, per la determinazione dell'imposta e dei diritti, le tariffe e le previste maggiorazioni stabilite dal Decreto 507 per i Comuni classificati in classe V, già analiticamente indicate con deliberazione n. 61 del 15.02.1994 e che sono riportate in allegato al presente Regolamento.

2. Le tariffe, qualora non modificate entro il 31 ottobre di ogni anno dalla G.C., si intendono prorogate per l'anno successivo.

### ART. 3

#### Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

1. Il Comune di Castel del Rio, tramite l'Ufficio tributi, provvede direttamente all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità ed alla riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni nell'ambito della gestione del relativo servizio.

2. Qualora il Comune lo riterrà più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso potrà essere affidato in concessione secondo le disposizioni del Decreto legge 507/93.

In tal caso il Concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dell'imposta pubblicità e del servizio affissioni.

### ART. 4

#### Data di presentazione degli atti

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

## CAPO II

### IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

#### Art. 5

##### Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune di Castel del Rio sono indicate e descritte nel "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico" approvato con deliberazioni n. 45/29.6.94 e n. 72/17.11.94, nella parte intitolata: "Classificazione e definizione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di propaganda" che allegata alla lett. A) costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. E' fatta salva la competenza del Comune di Castel del Rio di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonchè ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

#### ART. 6

##### Quantità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 1116 unità registrata al 31.12.1993, non deve essere inferiore a mq. 13, corrispondente a 12 metri quadrati per ogni mille abitanti, pari a n. 18 fogli del formato 70 x 100.

2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

3. La superficie destinata alle pubbliche affissioni non può essere superiore a mq. 60.

4. La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non potrà superare il 15% della superficie massima degli impianti per pubbliche affissioni.

5. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

## ART. 7

### Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata di norma per il 60% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 40% alle affissioni di natura commerciale.

## ART. 8

### Piano generale degli impianti

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari, potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.

3. Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

## ART. 9

### Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt. 5 e 6, e della predisposizione del Piano Generale degli impianti di cui all'art. 8, la Giunta Comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

**ART. 10**  
**Autorizzazioni**

1. La effettuazione della pubblicità comunque richiedente la installazione o collocazione di appostiti mezzi, anche nel caso in cui sia esente da imposta, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'apposito "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico", approvato con deliberazioni di CC n. 45/29.6.94 e n. 72/15.11.94, nella parte intitolata "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione" che allegata alla lett. B) costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. Nel citato regolamento, all'art. 12 comma 3, sono state previste deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ai sensi della lettera c) dell'art. 13 del D.Lgs. 10.09.1993 n. 360.

3. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata dall'Ufficio Tributi, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.

Per la pubblicità fonica, valgono le limitazioni e i divieti espressamente previsti dall'art. 26 del citato Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari e di propaganda.

4. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a. pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- b. pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.



## Art. 11

### Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto;

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

## Art. 12

### Divieti e limitazioni

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal citato regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e altri mezzi pubblicitari.

2. E' altresì vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veivoli o veicoli. E' consentita la pubblicità effettuata a mezzo di volantinaggio. L'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio Tributi previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.

## ART. 13

### Publicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità : è dovuta per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 14 del presente Regolamento.

## ART. 14

### Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, semprechè siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993.

#### ART. 15

##### Pubblicità effettuata in spazi od aree comunali

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.

#### ART. 16

##### Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano generale degli impianti anche su edifici di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non già soggetti al diritto comunale di affissione.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.

3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 6, comma 3, del presente Regolamento.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

### CAPO III

#### IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

##### ART. 17

###### Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta

1. La legge (D.Lgs. 15.11.1993, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

3. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

4. Modalità di applicazione dell'imposta:

- a. costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;
- b. ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, intendendosi per tali quelli che hanno più di due facce, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
- c. è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate

lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;

d. se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche che lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

e. fermo restando che i soggetti passivi dell'imposta sulla pubblicità sono determinati ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. n. 507/93 i Rappresentanti delle società che gestiscono gli impianti sportivi e i Presidenti dei Comitati organizzativi delle sagre del paese, possono adempiere, per conto degli espositori, a tutti gli incumbenti di legge, per materiale esposto rispettivamente negli impianti sportivi del comune i primi, nel paese durante le sagre i secondi.

#### 5. Modalità di dichiarazione:

a) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;

b) la dichiarazione deve essere presentata direttamente al "Servizio pubblicità e affissioni", il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al comune prima dell'inizio della pubblicità;

c) non si dà luogo alla dichiarazione nel caso di trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, previa comunque la competente autorizzazione.

#### 6. Pagamento dell'imposta:

a. l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune;

b. il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

#### 7. Attività di accertamento:

nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

### ART. 18

#### Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

## ART. 19

### Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

## ART. 20

### Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

## ART. 21

### Pubblicità fonica

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità fonica.

## CAPO IV

### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### ART. 22

##### Servizio delle pubbliche affissioni

1. E' istituito il servizio per le pubbliche affissioni a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionale e sociale o comunque prive di rilevanza economica e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari precedenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### ART. 23

##### Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

2. Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del D.Lgs. N. 507/1993 anche i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati perchè finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e semprechè l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

3. Pagamento del diritto: è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso l'ufficio comunale preposto contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Comune.

## ART. 24

### Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero di manifesti che si vogliono affiggere nonchè il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.

2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

3. Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale per i manifesti non aventi contenuto commerciale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'ufficio comunale entro le ore 9.

## ART. 25

### Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti

2. Le affissioni vengono effettuate di norma nelle giornate di martedì e venerdì purché non festive di ogni settimana ed in caso di festività nel primo giorno lavorativo successivo: i manifesti per essere affissi devono pervenire al Servizio Tributi Associato entro il mercoledì per l'affissione nella giornata di venerdì ed entro il sabato per l'affissione nella giornata del martedì.



3. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

5. Ogni commissione non può superare n. 5 fogli di cm. 70 X 100 o di N. 4 cm. 100 X 140 nè può avere una durata superiore ai 15 giorni. L'esposizione dello stesso materiale pubblicitario può avvenire solo se intercorrono almeno 30 giorni tra la fine della prima esposizione e l'inizio della seconda.

6. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonchè la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

#### ART. 26

##### Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 27

##### Riduzioni

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente senza scopo di lucro, al fine di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare, con la richiesta, idonea documentazione o dichiarazione da cui risulti la propria natura giuridica.

2. Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto.

#### ART. 28

##### Sanzioni

1. le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda ecc..." si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

3. Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

ART. 29

Riscossione

1. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

2. E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 30

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 31

Norma transitoria

1. In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di c.c.p..

ART. 32

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

2. In sede di prima applicazione, le delibere relative alle tariffe, alla classificazione del territorio comunale ed al Regolamento, hanno decorrenza dal 1 gennaio 1994.

ART. 33

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente Regolamento Comunale "Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni" e relativi allegati.

ALLEGATO " A " AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

STRALCIO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

Art. 3

Insegne

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

3. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

4. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in :

- a) bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
- b) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
- c) frontali;
- d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
- e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).

5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:

- per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 10 mq. e non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 1 mq.;
- per quelle individuate al precedente punto d), 20 mq.

6. La collocazione di insegna, e la dimensione delle stesse, nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale viene disciplinata dagli artt. 35 e seguenti del presente regolamento.

7. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

#### Art. 4: Cartello

1. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

#### Art. 5 : Manifesto

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

#### Art. 6: Striscione, locandina, standardo e bandiera

1. Si considera striscione, locandina, standardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsors in generale.

#### Art. 7: Segno orizzontale reclamistico

1. E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

## Art. 8: Impianti di pubblicità o propaganda

1. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:

- a) - **Targa di esercizio:** si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati dall'art. 23, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 3, 2° comma, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;
- b) - **Targa pubblicitaria:** è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie; così come disciplinato dall'art. 24;
- c) - **Bacheca:** si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonchè all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi (dimensioni massime cm. 60 x 180);
- d) - **Tende:** si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
- e) - **Impianti fissi per le affissioni:** sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 come indicato nelle figg. 1 e 2 e saranno disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal Piano Generale degli Impianti previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, secondo la seguente tipologia:
  - tipo "Portamanifesto": impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni cm. 200 x 140), che verticalmente (dimensioni cm. 140 x 200), come indicato nella fig.n.3;
  - tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70 x 100, come indicato nella fig. 2;
- f) - **Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, di



cui al successivo art. 13, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con gli appositi piani di cui al successivo art. 15, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti.

Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18;

g)- Impianto di insegne o targhe coordinate: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq.;

h)- Vetrofania: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;

2. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

3. La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 26 del presente Regolamento.


#### Art. 9: Sorgenti luminose

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.


# AFFISSIONI: I Formati

L'affissione si sviluppa su multipli di cm.70x140.


Da qui i formati successivi cm.100x140, cm.140x200 sino al poster di m.6x3.




1 foglio  
cm.70x100




2 fogli  
cm.100x140



4 fogli  
cm.140x200



4 fogli  
cm.200x140



24 fogli  
m.6x3

# Tabella a muro (esterna al Centro Storico)




Tabella a muro (max 3 moduli)





Tabella a muro (max di moduli secondo le condizioni dei luoghi)





profilo in plastica per tabella a muro (rapp.1:1)

PORTAMANIFESTO

ORIZZONTALE

VERTICALE





TIPO CON CONTINUITA' SUPERIORE

PORTAMANIFESTO

ORRIZONTALE

VERTICALE

Targhetta bifacciale  
 indicante il concessionario,  
 il Comune, il numero identificativo



TIPO SENZA CONTINUITA' SUPERIORE

ALLEGATO " B " AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

STRALCIO DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO.

Art. 41: Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda e ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

2. Fuori Centro Abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:

- per le strade e le autostrade statali alla Direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
- per le strade regionali, provinciali e comunali o di proprietà di altri enti, alle rispettive amministrazioni;

3. All'interno del Centro Abitato, di cui all'art. 2, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune.

4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiori a 10.000 abitanti, il rilascio dell'autorizzazione di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Art. 42: Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata all'Ufficio Tecnico, corredata dei seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
- b) bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
- d) planimetria catastale in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione, che potrà essere richiesta all'Ufficio Tecnico;
- e) autodichiarazione redatta ai sensi della legge 4.1.68 n. 15 con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza del limite del 15% di cui al precedente art. 14, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- f) autodichiarazione redatta ai sensi della legge di cui sopra, dalla quale emerga che l'attività oggetto della richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata.
- g) copia del nulla-osta tecnico... dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
- h) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Emilia Romagna, qualora richiesto.

2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

#### Art. 43: Casi particolari

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c) d), e) g) e h) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.

2. Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata.

3. Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 0,5 viene rilasciata copia della comunicazione con presa d'atto da parte del competente ufficio Tecnico. Quando le medesime non riguardino direttamente l'attività esercitata, la comunicazione, con contestuale presa d'atto, viene richiesta soltanto se la superficie occupata eccede cmq. 300 (20 x 15).

4. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi nella domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.

#### Art. 44: Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dall'Ufficio Tecnico entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze con il Comune di Castel del Rio.

2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.

3. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri uffici comunali, fermo restando che il termine complessivo per rilasciare l'autorizzazione è di 90 giorni dalla data della richiesta dell'interessato. In tal caso viene data comunicazione all'interessato.

4. Per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno delle zone omogenee A o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o di cose di interesse storico, artistico e culturale, l'Ufficio Tecnico procede al rilascio dell'autorizzazione.

#### Art. 45: Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

2. La procedura di cui sopra non si applica per gli interventi di modifica e sostituzione di cui al Titolo III.

#### Art. 46: Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni.

#### Art. 47: Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.



2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera ~~l)~~ dell'art. 42, 1° comma, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 42.

#### Art. 48: Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;  
effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- b) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- c) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
- d) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
  - amministrazione rilasciante
  - soggetto titolare;
  - numero dell'autorizzazione;
  - progressione km del punto di installazione;
  - data di scadenza.

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei

competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.

5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e standardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

#### Art. 49: Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione :
  - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
  - b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
  - c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
  - d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
  - e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
  - f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa;

#### Art. 50: Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

1. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari in vista di strade di proprietà del Comune di C. del Rio gli interessati al rilascio del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda all'Ufficio Tecnico Comunale allegando la documentazione di cui all'art. 42. 1° comma, lettere a), b), c) e d).

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda verrà rilasciato il nulla osta o il diniego motivato dello stesso.